



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Pubbliato all'Albo il
24/07/2025

Direzione Personale

Decreto Rettorale * **del ***

Prot. * **del ***

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

OGGETTO: “Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca – ex art. 22 Legge n. 240/2010” - Modifica

IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 commi 1 e 2 come modificato dal D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022. 79;

VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTE le deliberazioni n. 7/2025/VI/2 del 15 luglio 2024 e n. 8/2025/IV/4 - 18 luglio 2025 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente espresso parere favorevole e approvato il “Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca – ex art. 22 Legge n. 240/2010 - modifica” con le quali è stato modificato l'art. 7 comma 5 e l'art. 9 commi 5 e 6;

VALUTATO ogni opportuno elemento;

DECRETA



Direzione Personale

Art. 1

Il “*Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca – ex art. 22 Legge n. 240/2010*” è modificato nel testo così come sotto riportato.

Art. 2

Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione

Art. 3

Il presente Regolamento si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati successivamente all’entrata in vigore di cui al precedente articolo.

IL RETTORE

Prof. Stefano Geuna

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Visto digitale:

Teresa Fissore – Direttrice Direzione Personale



Direzione Personale

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca – ex art. 22 Legge n. 240/2010

PREAMBOLO

Il presente Regolamento utilizza quando possibile una terminologia neutra fermo restando che, quando per esigenze di sintesi è usata la forma maschile, questa è da intendersi riferita, in maniera inclusiva, alle persone destinatarie del presente Regolamento.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, l'Università di Torino, nell'ambito delle risorse disponibili, può conferire contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010. Tali **“contratti di ricerca”** potranno essere finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui sopra, di seguito denominati contrattisti.

Articolo 2 - Durata del contratto di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere *rinnovati* una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere *prorogati*, per una sola volta, per specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto, fino a un ulteriore anno.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può in ogni caso essere superiore ai cinque anni; ai fini della durata complessiva di tali contratti non sono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 3 - Modalità di conferimento dei contratti di ricerca

1. Il conferimento dei contratti di ricerca avviene previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento



Direzione Personale

interessato, per mezzo dell'espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La stipula di contratti di ricerca può altresì avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo, nel caso di Ricercatori selezionati e dichiarati vincitori di finanziamenti di programmi di ricerca di alta qualificazione dell'Unione Europea o di altro Organismo Nazionale o Internazionale, pubblico o privato, in base alle modalità stabilite dai programmi stessi. La stipula del contratto avviene, su proposta del Dipartimento interessato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Attivazione procedure di selezione

1. I Dipartimenti possono richiedere l'attivazione di contratti di ricerca nell'ambito delle disponibilità di bilancio oppure finanziati da soggetti terzi, pubblici o privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. La delibera del Dipartimento proponente, nell'ambito dei fondi disponibili, deve indicare, per ciascun contratto di cui si chiede l'attivazione, i seguenti elementi:

- 1) specificazione del gruppo scientifico disciplinare (GSD);
- 2) uno o più settori scientifico disciplinari purché rientranti nel medesimo GSD;
- 3) il Programma di ricerca cui è collegato il contratto e l'eventuale relativa tempistica di realizzazione;
- 4) le Attività oggetto del contratto;
- 5) informazioni tecniche utili alla presentazione della proposta progettuale;
- 6) il Responsabile Scientifico;
- 7) il Dipartimento di afferenza;
- 8) la sede di svolgimento delle attività;
- 9) l'impegno delle attività che deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- 10) la copertura economica dello stesso e, in presenza di finanziamenti esterni, l'indicazione dei fondi, con i relativi estremi, sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- 11) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo, in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- 12) indicazione della lingua inglese e/o delle lingue straniere rilevante/i per la ricerca, oggetto del colloquio.

3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva le proposte di attivazione dei contratti di ricerca e di eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle risorse programmate e disponibili.



Direzione Personale

Articolo 5 - Requisiti di partecipazione

1. Possono concorrere alle selezioni esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022. Possono altresì concorrere alle selezioni - ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione - coloro che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca o del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

Per il titolo conseguito o da conseguire all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo.

2. Sono quindi esclusi dalle procedure selettive:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240 del 2010, come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con il finanziatore (persona fisica), il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente, pubblico o privato, che finanzia la posizione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, o suo delegato, e notificata all'interessato.

Articolo 6 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, o suo delegato, deve contenere oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;



Direzione Personale

- c) il Programma di ricerca cui è collegato il contratto;
- d) le Attività oggetto del contratto;
- e) informazioni tecniche utili alla presentazione della proposta progettuale;
- f) il Responsabile Scientifico;
- g) il numero massimo di 5 pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- h) l'indicazione della lingua inglese e/o delle lingue straniere rilevante/i per la ricerca, oggetto del colloquio;
- i) la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
- l) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- m) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Articolo 7 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione, formata da tre componenti - garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere - scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno afferente al GSD-gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando, è nominata con Decreto del Rettore, o suo delegato, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche professori e ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro trenta giorni successivi alla scadenza delle stesse.

2. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione.

3. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

4. La Commissione svolge i lavori avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale per lo svolgimento di tutte le sedute, ivi incluso il colloquio con i candidati secondo quanto disposto dal "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia e delle selezioni pubbliche per ricercatori" emanato con Decreto Rettorale n. 4661 del 06/09/2023.

5. Non possono far parte della Commissione:

- a) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato



Direzione Personale

dall'art. 1 della Legge 20/05/2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20/05/2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

c) i Professori e i Ricercatori che abbiano rapporti di collaborazione con le persone candidate che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazioni incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

6. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. n. 230/2005;

b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30/12/ 2010, n. 240;

c) i Professori e i Ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti comma 5 e 6.

8. Il decreto di nomina della commissione è pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo e reso disponibile sul sito www.unito.it nella sezione "Concorsi e selezioni".

9. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con apposito decreto, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore o suo delegato.

10. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.



Direzione Personale

Articolo 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, accertata tramite colloquio e contestuale accertamento della conoscenza della lingua inglese e/o delle lingue straniere rilevante/i per la ricerca.
4. Ciascuna Commissione dispone di 100 punti da suddividere in:
 - I) 70 punti per la valutazione dell'aderenza del progetto di ricerca proposto dal candidato all'oggetto del bando, del possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca nonché dell'attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - II) 30 punti per il colloquio.Accede al colloquio il candidato che abbia raggiunto almeno 50 punti alla voce sub I). Non potrà essere dichiarato idoneo il candidato che abbia conseguito un punteggio inferiore a 20 punti per la voce sub II).
5. La Commissione durante la seduta preliminare stabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti relativi alle voci sub I) e II). Dei criteri verrà data adeguata e tempestiva pubblicità all'Albo Ufficiale d'Ateneo e gli stessi verranno resi disponibili sul sito www.unito.it nella sezione "Concorsi e selezioni".
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio per ciascun candidato.
7. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati ai fini dell'ammissione al colloquio.
8. La Commissione, a seguito del colloquio, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio sul colloquio.



Direzione Personale

9. La Commissione redige una graduatoria di merito, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Articolo 9 - Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, formulando una graduatoria di merito e individuando il vincitore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore, o suo delegato, una proroga fino a due mesi.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore o suo delegato provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, o suo delegato, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. La validità della graduatoria di merito è fissata in dodici mesi dalla data di approvazione degli atti.
5. La presa di servizio è calendarizzata per il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione dell'approvazione atti, purché avvenga entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente l'assunzione.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro il termine indicato dall'Amministrazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché compatibile con la tempistica prevista dal progetto di ricerca presentato e in ogni caso non superiore a 90 giorni dall'approvazione atti. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio. Nel caso di vincitore extracomunitario, la sottoscrizione del contratto è in ogni caso condizionata alla conclusione e verifica degli adempimenti preventivi volti al successivo e regolare ottenimento del Titolo di Soggiorno.
7. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria.
8. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.



Direzione Personale

Art. 10 – Stipula del contratto di ricerca e relativo rapporto di lavoro

1. I contratti di ricerca sono conferiti mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di ricerca è sottoscritto dal contrattista, dal Direttore del Dipartimento e dal Rettore o suo delegato.
2. I contratti di ricerca non danno diritto di accesso ai ruoli dell'Ateneo, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.
3. L'Ateneo, all'atto della stipula del contratto, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta in applicazione della normativa vigente.
4. Decadono dal diritto di stipula del contratto di ricerca coloro che non dichiarino di accettarlo o non sottoscrivano il contratto entro il termine fissato.
5. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Nel caso in cui il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
6. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
 - b) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
 - c) il Programma di ricerca così come indicato nel bando e il relativo Progetto di Ricerca;
 - d) le Attività oggetto del contratto;
 - e) il Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) e il Settore Scientifico Disciplinare (SSD);
 - f) il trattamento economico complessivo e relativo trattamento previdenziale ed assistenziale;
 - g) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione, controfirmata dal Responsabile Scientifico;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e i relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c..
7. È previsto un periodo di prova della durata di due mesi effettivi di servizio. La valutazione compete al Responsabile Scientifico d'intesa con il Direttore del Dipartimento. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
8. Trascorso il suddetto termine di due mesi, in caso di recesso dal contratto, il contrattista è tenuto a dare un preavviso di trenta giorni mediante comunicazione scritta indirizzata al Rettore o suo delegato.
9. In caso di mancato preavviso il contrattista è tenuto a corrispondere all'Ateneo un'indennità sostitutiva dell'importo di € 40,00 per ogni giorno di mancato preavviso.



Direzione Personale

10. Le attività del contrattista sono svolte sotto la supervisione e il coordinamento del Responsabile Scientifico a cui è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività di ricerca.
11. Ai fini della durata del contratto non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
12. In caso di malattia non costituisce sospensione del contratto un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 20 giorni in un anno.
13. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
14. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.
15. Ai contrattisti si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici.

Articolo 11 - Rinnovo del contratto di ricerca

1. La stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del programma di ricerca potrà essere autorizzata una sola volta per ulteriori due anni. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della L. n. 240 del 2010.
2. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale e deve indicare la copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto, nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista, dal Direttore del Dipartimento e dal Rettore o suo delegato.

Articolo 12 - Proroga del contratto di ricerca

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della L. n. 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale e deve



Direzione Personale

indicare la durata della proroga e la copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.

6. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista, dal Direttore del Dipartimento e dal Rettore o suo delegato.

7. La proroga del contratto è prevista anche nel caso di astensione obbligatoria per maternità. Il contratto di ricerca è sospeso e il termine di scadenza viene prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Articolo 13 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'importo del contratto di ricerca è stabilito in misura pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito di classe 1.

2. Nel caso di contratti interamente finanziati con fondi esterni, pubblici o privati, l'importo del contratto potrà essere aumentato fino alla misura massima prevista dalla legge e dalla normativa contrattuale vigente.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Articolo 14 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I contratti di ricerca sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- con la titolarità di assegni/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- con le borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.

2. Il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

3. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria/altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento di afferenza.



Direzione Personale

4. Il contrattista di ricerca può svolgere, a condizione che ciò non comprometta il regolare svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto (e comunque al massimo per 60 ore per ciascun anno accademico), incarichi per attività di insegnamento presso il nostro Ateneo o altri atenei italiani, conferiti a seguito di espletamento di procedure di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. n. 240/2010 previo parere del Direttore del Dipartimento ed a seguito di rilascio di autorizzazione da parte del Rettore o suo delegato.

5. Al contrattista di ricerca è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore o suo delegato, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento del progetto di ricerca, nel rispetto del divieto di concorrenza e in assenza di conflitti di interesse.

Articolo 15 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del Responsabile Scientifico della ricerca.

Costituisce altresì giusta causa di recesso:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- grave violazione del regime delle incompatibilità;
- violazione, ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- violazione di quanto previsto dall'accordo di riservatezza sottoscritto in sede di stipula del contratto di ricerca.

5. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con decreto del Rettore o di suo delegato, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento.

Articolo 16 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della L. n. 240/2010 e alle norme generali dell'ordinamento vigente, con particolare riferimento alla tutela e sostegno della maternità e paternità, alla malattia e agli infortuni.



Direzione Personale

2. In caso di bandi/finanziamenti con tempistiche/condizioni/requisiti di partecipazione non compatibili con il presente Regolamento la procedura di conferimento dei contratti di ricerca potrà essere adeguata al bando/finanziamento di interesse anche in deroga al Regolamento stesso.

3. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.unito.it>.

IL RETTORE

Prof. Stefano Geuna

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Visto digitale:

Teresa Fissore – Direttrice Direzione Personale